

ONERI DEDUCIBILI, SPESE DETRAIBILI - 2021

ADDETTI ALL'ASSISTENZA PERSONALE

01. NOZIONE

Alcune spese ed oneri, tassativamente elencati dalle norme legislative, possono avere un effetto positivo sulle imposte da versare poiché ne è permessa la deduzione dal reddito imponibile oppure la detraibilità dall'imposta dovuta.

Esiste una basilare differenza fra **spesa detraibile** ed **onere deducibile**.

RICORDA: per **deducibile** s'intende un onere che si porta in diminuzione dal **reddito complessivo**, successivamente si calcola l'imposta.

RICORDA ANCORA: per **detraibile** s'intende quando si porta in diminuzione **dall'imposta**, una percentuale della spesa sostenuta.

Va chiarito per rispondere a molte domande poste, **oneri e spese nella generalità dei casi, salvo rare eccezioni** (es.: affitto giovani agricoltori) **non danno diritto a rimborsi d'imposta**; se la percentuale da portare in diminuzione dall'imposta supera l'imposta stessa, semplicemente questa viene azzerata ma non si procede con alcun rimborso.

02. L'ONERE O LA SPESA DI QUESTA SCHEDA

ONERE E/O SPESA	ADDETTI ALL'ASSISTENZA PERSONALE NELL'INTERESSE DEL CONTRIBUENTE O DI ALTRI FAMILIARI NON AUTOSUFFICIENTI (SPESE SOSTENUTE PER GLI)
Norma legislativa	(Art. 15, comma 1, lett. i-septies, TUIR)
Deducibile/Detraibile	Detraibile
Misura	19%
Rigo della Dichiarazione	RP da 8 a 13 Codice 15
Rigo del Modello 730	E da 8 a 10 Codice 15

DOCUMENTI DA CONSERVARE

Fattura o ricevuta rilasciata dal soggetto che ha erogato la prestazione contenente gli estremi anagrafici e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento e di quello che presta l'assistenza.

Per le cooperative di servizi e le agenzie interinali la fattura deve recare i dati anagrafici e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento, i dati identificativi della cooperativa o dell'agenzia e la specificazione della natura del servizio reso.

Se la spesa è sostenuta in favore di un familiare, nella fattura o ricevuta devono essere indicati anche gli estremi anagrafici e il codice fiscale di quest'ultimo.

Certificazione medica attestante lo stato di non autosufficienza o autocertificazione attestante il possesso della certificazione medica.

Se la spesa è sostenuta in favore di un familiare, autocertificazione attestante che il familiare rientra tra quelli indicati nell'art. 433 c.c.-

Sono detraibili le spese, per un importo **non superiore a euro 2.100,00**, sostenute per gli addetti all'assistenza personale (*ad esempio badanti*) nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.

E' possibile fruire della detrazione **solo se il reddito complessivo non supera euro 40.000,00**. Nel reddito va computato anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni e l'agevolazione ACE.

La detrazione spetta per gli addetti all'assistenza personale **propria o di uno o più familiari indicati nell'art. 433 del c.c., anche se non fiscalmente a carico del contribuente**.

La detrazione spetta anche se le prestazioni di assistenza sono rese da:

- una casa di cura o di riposo (Risoluzione 22.10.2008 n. 397);
- una cooperativa di servizi (Circolare 18.05.2006 n. 17, risposta 8);
- un'agenzia interinale.

La detrazione non spetta per:

- le spese sostenute per i lavoratori domestici (colf) che hanno un inquadramento contrattuale diverso dagli addetti all'assistenza personale;

- i contributi previdenziali che sono deducibili dal reddito ai sensi dell'art. 10, comma 2, del TUIR che vanno indicati nel rigo E23.

Sono considerati non autosufficienti nel compimento degli atti della vita quotidiana i soggetti che non sono in grado, ad esempio:

- di assumere alimenti,
- di espletare le funzioni fisiologiche e provvedere all'igiene personale,
- di deambulare,
- di indossare gli indumenti,
- che necessita di sorveglianza continuativa.

Lo stato di non autosufficienza deve derivare da una patologia e deve risultare da certificazione medica.

Nel caso in cui **più familiari hanno sostenuto spese** per assistenza riferite allo stesso familiare, **il limite massimo di euro 2.100,00 dovrà essere ripartito** tra coloro che hanno sostenuto la spesa.

Le spese devono risultare da **idonea documentazione**, che può anche consistere in una ricevuta debitamente firmata, rilasciata dall'addetto all'assistenza.

La documentazione deve contenere gli estremi anagrafici e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento e di quello che presta l'assistenza. Se la spesa è sostenuta in favore di un familiare, nella ricevuta devono essere indicati anche gli estremi anagrafici e il codice fiscale di quest'ultimo.

L'importo deve comprendere anche le spese indicate con il codice 15 nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica. **Non possono essere indicate** le spese sostenute nel 2019 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione "Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione – art. 51 Tuir" (punti da 701 a 706) della CU.

RICORDA: **Il limite di euro 2.100,00 deve essere considerato con riferimento al singolo contribuente a prescindere dal numero dei soggetti cui**



si riferisce l'assistenza.

